



TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, composto da:

dott.ssa Nunzia Tesone	Presidente
dott. Giovanni Tedesco	Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, sentite le parti, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2026 nel procedimento

promosso da

AMCO - Asset Management Company S.p.A. (già SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A. S.P.A) P. IVA 05828330638, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) presso il cui studio in Milano al Largo Arturo Toscanini n. 1 è elettivamente domiciliata

- RECLAMANTE -

nei confronti di

[REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentato e difeso giusta procura allegata alla memoria di costituzione dagli avv.ti Antonio Corvino (c.f. CRVNTN92D28F839P) ed Alessandro Corvino (c.f. CRVLSN99P14F839D) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale alessandro.corvino@avvocatinapoli.legalmail.it,

-RECLAMATO -

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del 22 aprile 2026 (comunicata in pari data) emessa nel procedimento R.G. n. [REDACTED] pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, 2^a Sezione civile, Giudice Dott. Diego Ragozini,

osserva quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c iscritto in data 7.04.2026 [REDACTED] adiva il Tribunale al fine di ottenere la condanna di Amco spa alla cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia allo stesso comunicata in data 2.04.2026 ma datata 17.03.2026; chiedeva altresì la condanna della resistente al pagamento di somma ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con la maggiorazione dovuta all'utilizzo dei collegamenti ipertestuali (art. 4 comma 1 *bis* del D.M. 55/2014) con attribuzione al procuratore antistatario.

La resistente nella precedente fase cautelare non si costituiva.

Il Giudice, con l'ordinanza qui reclamata resa in data 22.04.2026, accoglieva la domanda dichiarando l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo di [REDACTED] [REDACTED] operata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia dalla Asset Management Company s.p.a. e, per l'effetto, ordinava alla segnalante l'immediata cancellazione, con effetto retroattivo, della segnalazione; inoltre condannava Asset Management Company s.p.a., ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine di cancellazione con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione della ordinanza al resistente e per la misura massima di dieci giorni; infine condannava Asset Management Company s.p.a. al pagamento dei compensi del procedimento cautelare, quantificati ai sensi del D.M. 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto dell'utilizzo dei collegamenti ipertestuali (art. 4 comma 1 bis del

D.M. 55/2014), nella misura di euro 6.255,60 oltre iva cassa e spese generali, ed euro 286,00 per spese, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.

Avverso la detta ordinanza Asset Management Company s.p.a. ha proposto reclamo in data 8.05.2026.

AMCO con il presente reclamo contesta anzitutto la valutazione del fumus boni iuris operata dal giudice della precedente fase.

In particolare, a fronte della specifica doglianza sul punto fatta dal ricorrente, evidenzia che la contumacia del resistente nel procedimento cautelare non può equivalere ad ammissione dei fatti né a ficta confessio in ordine alla mancanza di un rapporto contrattuale e che l'onere di provare fumus e periculum gravava comunque sul ricorrente. Inoltre, secondo AMCO, la stessa condotta di [REDACTED] — che avrebbe chiesto documentazione ex artt. 117 e 119 T.U.B. — confermerebbe l'esistenza di una posizione debitoria quantomeno contestata, ma non radicalmente inesistente.

Quanto alla segnalazione a sofferenza, AMCO afferma che essa era legittima perché preceduta da comunicazioni idonee e perché [REDACTED] non sarebbe un consumatore, ma un imprenditore commerciale, trattandosi di un socio e amministratore di società. In ogni caso, anche ove fosse necessario un preavviso, la comunicazione del 22 dicembre 2025 avrebbe contenuto gli elementi essenziali e sarebbe stata inviata con largo anticipo rispetto alla segnalazione del 17 marzo 2026.

La reclamante contesta anche la sussistenza del periculum in mora, sostenendo che il giudice non avrebbe accertato un pregiudizio concreto, grave e irreparabile. A suo dire, la sola qualità di imprenditore e l'esistenza di un affidamento bancario non bastano a dimostrare il pericolo, in assenza di prove di revoche di affidamenti, dinieghi di credito o danni effettivi all'attività imprenditoriale.

Infine, AMCO censura l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c., ritenendo sproporzionata la penale di euro 500,00 al giorno e non giustificata alla luce della natura della segnalazione, compiuta nell'esercizio di un asserito diritto-dovere previsto dalla normativa bancaria. Contesta inoltre la liquidazione delle

spese di lite, reputata eccessiva e non adeguatamente motivata, anche con riferimento alla maggiorazione per l'uso di collegamenti ipertestuali.

Tanto premesso, la reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza cautelare con il rigetto del ricorso di [REDACTED]; la revoca della condanna ex art. 614-bis c.p.c. e la condanna del resistente alla refusione delle spese di entrambe le fasi cautelari.

Si è costituito [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo con la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite con attribuzione ex art. 93 c.p.c.

Il resistente espone di essere imprenditore commerciale, socio e amministratore di società, e di avere ricevuto il 22 dicembre 2025 una comunicazione di AMCO che preannunciava una segnalazione a sofferenza, senza però indicare in modo chiaro la natura del credito, il rapporto da cui esso derivava o l'importo preteso; il giorno successivo egli diffidava AMCO dal procedere alla segnalazione e chiedeva documentazione e chiarimenti. Secondo la prospettazione del [REDACTED], AMCO avrebbe dato solo un riscontro interlocutorio il 14 gennaio 2026, limitandosi a comunicare che la richiesta documentale era stata presa in carico, senza poi fornire alcuna documentazione né procedere alla sospensione della segnalazione preannunciata.

Il resistente sostiene che la segnalazione, poi comunicata come avvenuta il 2 aprile 2026, è stata effettuata nonostante le reiterate contestazioni e senza alcuna reale interlocuzione.

In particolare, afferma che non può ritenersi provata l'esistenza del credito solo perché [REDACTED] ha chiesto chiarimenti e documentazione: tale richiesta, secondo la difesa, non equivale ad ammissione del debito.

Viene inoltre negato che [REDACTED] abbia ricevuto precedenti comunicazioni nel 2023 o nel 2025, poiché AMCO non avrebbe prodotto prova dell'invio e della ricezione.

Sul preavviso di segnalazione, il resistente precisa che la doglianza non riguarda tanto l'applicabilità dell'art. 125, comma 3, T.U.B., quanto la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il preavviso del 22 dicembre

2025 sarebbe stato inidoneo perché generico, privo di indicazione del credito e dell'importo, e di ogni informazione utile a consentire al debitore di comprendere la pretesa o eventualmente adempiere.

Inoltre il resistente contesta il difetto di istruttoria sulla sua situazione patrimoniale. Secondo il resistente, AMCO avrebbe effettuato la segnalazione come automatica conseguenza del presunto inadempimento, senza valutare la complessiva situazione economico-finanziaria richiesta dalla disciplina della Centrale dei Rischi.

Tanto premesso, il reclamo è infondato e va rigettato.

Va innanzitutto sgombrato il campo da ogni dubbio relativo all'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti. Con il reclamo, la Amco, che non si era costituita nella precedente fase, ha depositato il contratto originario Banca del Sud spa e [REDACTED] [REDACTED] nonché la copia della Gazzetta Ufficiale del 19/7/2022, parte II, foglio delle inserzioni n. 83 e successivamente rettificato con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/7/2022, parte II, foglio delle inserzioni n. 85 contenente l'avviso dell'intervenuto contratto di cessione del 13/7/2022 per effetto del quale ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385 come modificato, AMCO, ha acquisito la titolarità del credito originariamente vantato da Banca del Sud S.p.a. nei confronti del [REDACTED]

Va altresì ridotta di significato ogni disquisizione circa l'avvenuto invio da parte di Amco di comunicazioni precedenti a quella con la quale nel dicembre del 2025 preannunciava la segnalazione. È incontestato che il [REDACTED] socio amministratore di due società, riveste la qualifica di imprenditore, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata per i consumatori.

La Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, nel testo risultante dall'ultimo aggiornamento, al paragrafo 2 della sezione 5 del capitolo II, limita espressamente l'obbligo di preavviso preventivo alla sola categoria dei consumatori: *"Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza e la prima informazione negativa che viene segnalata ed il cliente è un*

consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B.)".

Ciò posto, in ossequio alla natura devolutiva del reclamo, va esaminata la sussistenza dei presupposti della domanda cautelare formulata ex art. 700 c.p.c.

Orbene, in termini generali giova ricordare che la Centrale Rischi è gestita dalla Banca d'Italia ed accentra i dati comunicati dagli intermediari creditizi e finanziari in ordine agli affidamenti concessi ai singoli clienti. Si tratta di un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, nel quale gli intermediari effettuano diverse tipologie di segnalazione collegate all'importo del credito o alla peculiare condizione di rischio, sia quando se ne verificano inizialmente i presupposti sia quando vi è un mutamento di status.

In sostanza la Centrale restituisce agli stessi intermediari un flusso di informazioni (flusso di ritorno personalizzato), nel quale è contenuto il quadro riassuntivo dei crediti del cliente censiti, nonché dei soggetti coobbligati, con indicazione dei rispettivi importi globali accordati e utilizzati (c.d. posizione globale di rischio); a questo flusso informativo si accompagna un diverso strumento informativo, ovvero il servizio di prima informazione, che consente alle banche di ottenere dalla Centrale dei rischi, in tal caso su istanza ed a pagamento, la posizione globale di rischio di qualsiasi soggetto censito, non solo quando abbia fatto richiesta di credito, ma ogni qual volta sussistano "finalità connesse all'attività di assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni".

Il servizio di centralizzazione dei rischi, quindi, consente ai singoli intermediari partecipanti di valutare la capacità di rientro dei finanziamenti ed, a livello generale, contribuisce a preservare la stabilità del sistema creditizio dai rischi derivanti dai fidi multipli. Proprio per il perseguimento delle finalità di cui sopra, gli intermediari sono tenuti a segnalare, come si è detto, con cadenza mensile, i rapporti di credito e di garanzia di ciascun cliente, in essere nell'ultimo giorno del mese, di importo pari o superiore ai limiti di censimento fissati dalla Banca d'Italia nella circolare n. 139/91 come successivamente

aggiornata (i crediti cosiddetti "in sofferenza", invece, devono essere segnalati per qualunque ammontare).

Quanto, poi, alla sussistenza dei presupposti di fatto necessari per procedere alla iscrizione cd. "a sofferenza", giova precisare che l'iscrizione a sofferenza richiede una valutazione, da parte del soggetto che la dispone, della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo al pagamento del debito.

L'insolvenza è definita nella disciplina di settore come "incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte".

Secondo l'orientamento della Suprema Corte ai fini dell'obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in *sofferenza* allorchè sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base della direttiva CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare dovendosi piuttosto fare riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come *grave difficoltà economica* senza quindi alcun riferimento al concetto di in capienza ovvero di definitiva irrecuperabilità (Cass. 21428/2007).

L'appostazione di un credito a sofferenza presuppone, in sostanza, l'esercizio di una valutazione complessiva da parte della banca relativa a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente.

In sostanza, il soggetto segnalante deve verificare – sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione – se il debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto di elementi quali: liquidità del soggetto, capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare del credito, la sussistenza di procedure esecutive o protesti, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli il presupposto per la segnalazione, laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (Tribunale Lanciano 12.02.2018). Ancora di recente, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini

della segnalazione di un credito a sofferenza, *".. ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"), mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca .."* (cfr. Cass. Civ. n. 26361/14).

L'elaborazione giurisprudenziale prevalente - alla quale il Tribunale intende aderire, condividendone le argomentazioni - ha ritenuto che la "sofferenza" implica una valutazione negativa del patrimonio del debitore, determinata da uno stato oggettivo di difficoltà finanziaria (Trib. Napoli del 18/03/2005, Trib. Milano del 17/03/2004, Trib. Padova del 5/04/2004, Trib. Milano del 19/02/2001).

Si è aggiunto, anzi, che per la segnalazione a sofferenza di un credito presso la Centrale Rischi occorre una valutazione globale e complessiva di ogni aspetto della posizione economico finanziaria del cliente debitore, e non ci si può limitare alla considerazione negativa dei soli rapporti correnti tra banca e cliente.

Nella specie, non risulta che la banca resistente abbia posto in essere una seria istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza nel senso di cui sopra con riferimento a tutti gli indici evidenziati, considerato che la banca non adduce a sostegno della segnalazione l'esistenza, ad esempio, di altre segnalazioni in Centrale Rischi, protesti o procedure esecutive a carico del cliente.

Né appare dirimente in proposito la esistenza in capo al [REDACTED] di un affidamento di € 150.000,00 con l'Istituto Banca Generali; in particolare non convince l'argomentazione dell'Amco in base alla quale -trattandosi di un'apertura di credito per sua natura revocabile in qualsiasi momento dalla banca concedente - tale elemento dimostrerebbe non la stabilità patrimoniale del debitore ma , al contrario, la sua dipendenza dal credito bancario per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Anzi, reputa il Collegio che proprio l'apertura in favore del [REDACTED] di un credito per tale ingente somma dimostra la solidità finanziaria della società da

egli rappresentata, o quanto meno la sua credibilità economica. Ed in ogni caso, in assenza di elementi dirimenti di segno contrario, non può giungersi ad affermare che il ██████ versi in uno stato di incapacità finanziaria tale da giustificare una segnalazione.

Appare invero che l'istituto di credito si sia limitato a verificare la situazione di inadempimento del debitore ed a segnalare il nominativo a sofferenza in una sorta di automatismo che contraddice la *ratio* delle istruzioni richiamate, pervenendo alla conclusione che questi versasse in uno stato d'insolvenza tale da giustificare la segnalazione a fronte di una morosità di appena 9.000,00 euro, o poco più.

Sulla scorta delle considerazioni esposte deve, in definitiva, ritenersi la sussistenza del *fumus* in relazione alla richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza in CR.

Deve ritenersi sussistente anche il diverso requisito del *periculum in mora*.

Invero, le segnalazioni a sofferenza sono potenzialmente idonee a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato proprio perché diffondono, all'interno del sistema bancario, una valutazione di grave situazione patrimoniale del medesimo che comporta di fatto una vera e propria preclusione all'accesso al credito, ledendo la sua reputazione commerciale e determinando, soprattutto a carico di soggetti esercenti l'attività imprenditoriale – come nella specie –, il realizzarsi di una situazione in grado di minare lo svolgimento dell'attività economica a causa della maggiore difficoltà di reperire il credito sul mercato.

Inoltre, è infondata la doglianza di parte reclamante in ordine alla condanna ex art. 614 bis c.p.c. contenuta nell'ordinanza impugnata: appare al Collegio condivisibile la scelta del giudice di utilizzare il sistema dell'astreinte al fine di scongiurare il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente imprenditore laddove l'istituto di credito non desse seguito all'ordine di cancellazione nel più breve tempo possibile. Parimenti condivisibile l'ordinanza impugnata in punto di spese di lite, liquidate facendo applicazione della maggiorazione dovuta per l'uso di collegamenti ipertestuali dalla parte risultante vittoriosa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (indeterminabile di bassa complessità) e del tipo di procedimento (cautelare), con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Collegio, infine, dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo avverso l'ordinanza del 22 aprile 2026 emessa nel procedimento R.G. n.

██████████ così provvede:

1) rigetta il reclamo;

2) condanna AMCO-Asset Management Company spa al rimborso in favore di ██████████ delle spese di lite che liquida in euro 5.213,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avvocati Antonio Corvino e Alessandro Corvino;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, in data 25.06.2026

Il Presidente
(dott.ssa Nunzia Tesone)